Decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16 -

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012 - Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44.

Articolo 3 quater -

Art. 3-quater. Termini per adempimenti fiscali.

In vigore dal 29 aprile 2012

1. All'<u>articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 22</u>3, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 4 agosto 2006, n. 248</u>, dopo il comma 11 e' inserito il seguente:

"11-bis. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli <u>articoli 17</u> e <u>20, comma 4, del decreto</u> <u>legislativo 9 luglio 1997, n. 241</u>, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".